

CASCO PROTETTIVO

Dal 1986 è stato introdotto in Italia l'obbligo dell'uso del casco per chi guida motocicli e ciclomotori; da allora si è assistito ad un drastico calo del numero di incidenti mortali dovuti a traumi cranici subiti da conducenti e passeggeri dei veicoli a due ruote.

Fino al 1999 l'obbligo del casco protettivo era limitato ai soli conducenti minorenni di ciclomotori; più recentemente, a partire dal 30 marzo 2000, tale obbligo è stato esteso anche ai conducenti maggiorenni alla guida di ciclomotori a due ruote.

Con tale disposizione, contenuta nell'art. 33 della Legge 7 dicembre 1999 n°472, sono state individuate queste categorie di utenti di veicoli a due ruote che hanno l'obbligo di indossare il casco:

- 1) Conducenti minorenni e maggiorenni alla guida di ciclomotori a due ruote
- 2) Conducenti di motocicli a due ruote (ovvero motocarrozette) di qualsiasi cilindrata
- 3) Passeggeri trasportati su motocicli di qualsiasi cilindrata

Recentemente, con l'approvazione del DL 27 giugno 2003 n°151, sono state introdotte ulteriori modifiche al Codice della Strada in materia di uso del casco protettivo.

Il Codice della Strada disciplina l'uso del casco con l'art. 171.

Il comma 1 di questo articolo è stato interamente modificato dal DL 151/03 e ora recita:

Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel decreto vengono poi individuate due categorie di veicoli per i quali il conducente e l'eventuale passeggero sono esenti dall'indossare il casco:

- a) ciclomotori e motoveicoli a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa
- b) ciclomotori e motocicli a 2 o 3 ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.

La sanzione prevista per chi durante la marcia omette di indossare e allacciare il casco è il sequestro amministrativo del veicolo per la successiva confisca da parte della Prefettura.

Questo tipo di sanzione è stata prevista dalla Legge 17 agosto 2005 n°168 (conversione del decreto legge 30 giugno 2005 n°115). La stessa sanzione è prevista per le violazioni di cui agli artt. 169/2° 7° (soprannumero su motoveicoli per trasporto persone), e 170 (*impennate*, traino, trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote).

Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione ne risponde il conducente.

E' bene ricordare che il casco va sì indossato ma va anche allacciato infatti, oltre a essere vietato, è pressoché inutile indossare il casco slacciato; al momento di un eventuale urto verrebbe proiettato in avanti lasciandoci privi della sua protezione. Purtroppo si è verificato spesso che degli incidenti stradali abbiano avuto tragiche conseguenze a causa di questa "dimenticanza".

Infine, non certo per importanza, va ricordato agli utenti di utilizzare unicamente i caschi omologati;


L'omologazione garantisce che il casco è di tipo approvato ed ha superato i test comprovanti la sua sicurezza in caso di incidente.

Esistono due categorie :

1) Omologazione **D.G.M.**: solo per ciclomotori; riporta nei dati di omologazione la sigla D.G.M. e, all'interno dei numeri sottostanti, le lettere CC.



2) Omologazione **E**: per ciclomotori e motocicli ; riporta come dato principale di omologazione una lettera E affiancata da un numero indicante la nazione in cui è stata rilasciata.



L'uso di un casco non omologato, oltre a essere ovviamente sconsigliato per motivi di sicurezza, comporta il suo sequestro e l'applicazione della stessa sanzione prevista per chi circola privo del casco.

Importante nota sui caschi D.G.M.:

Dalla fine di agosto 2001 non è più in vendita il casco chiamato comunemente "scodella", infatti questo casco leggero DGM, che lascia scoperte ampie zone vitali della testa non assicura una sufficiente protezione.

Con l'entrata in vigore di questo Decreto Ministeriale varato nel 2000, i caschi DGM possono essere indossati solo per i ciclomotori da 50 cc e utilizzabili esclusivamente in Italia e in Spagna.

Il D.G.M, nato nel 1986 quando scattò il casco obbligatorio, non è illegale in assoluto, chi lo ha può infatti ancora indossarlo sui ciclomotori, ma non si può più acquistare, a tal riguardo sono previste sanzioni amministrative severe per i commercianti che non rispettano tale divieto.

Questo tipo di casco viene chiamato leggero non solo in virtù del fatto che è "ridotto ai minimi termini" come superficie di protezione ma soprattutto, perché lo strato di polistirolo del quale è costituito il suo interno è di solo un centimetro costituendo un'efficace protezione solo in un impatto ad una velocità massima di 20 km orari, superando tale limite si possono riscontrare, in un crescendo direttamente proporzionale all'aumento della velocità, dalla commozione celebrale alla frattura del cranio. Detto questo appare ovvio, che il casco integrale è in grado di salvare la vita fino ad una velocità di 40-50 km orari nell'impatto contro un ostacolo fisso.